

ALLEGATO TECNICO RACCOLTA IMBALLAGGI CELLULOSICI (ACCORDO ANCI – COMIECO)

1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

L'Allegato si riferisce ai rifiuti da imballaggio a base cellulosica proveniente da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché alle frazioni merceologiche simili (sulla base di convenzioni stipulate a livello locale) ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Quadro.

I soggetti interessati dalla convenzione di attuazione del presente allegato sono:

- Il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica d'ora in poi COMIECO;
- Il Comune/i o il Soggetto delegato dallo stesso/i, d'ora in poi il Convenzionato

2. CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente allegato attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, sulla base di una convenzione-tipo e delega-tipo definite di comune intesa nell'ambito del Comitato di Verifica di cui al punto 8 dell'Accordo Quadro.

I Comuni, nella definizione dei contratti di appalto e di servizio con il gestore e comunque nell'ambito della istituzione ed adeguamento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici, prevedono l'applicazione dei contenuti del presente allegato.

Ai sensi del punto 2.8 dell'Accordo Quadro, si individuano due opzioni di convenzionamento:

Opzione 1): convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:

- 1a) raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche simili (f.m.s.);
- 1b) raccolta selettiva;

Opzione 2): convenzione per l'avvio a riciclaggio della:

- 2a) raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.)
- 2b) raccolta congiunta e raccolta selettiva.

La delega e la convenzione sono legate all'affidamento del servizio e sono concesse per periodi di norma non inferiori all'anno; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che decade.

Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a COMIECO per tutti gli obblighi previsti in convenzione.

Durante l'intero periodo di vigenza del presente Allegato, e comunque non prima del 1° aprile 2010, il convenzionato, nel rispetto delle scadenze temporali previste dal presente comma, può recedere dalla convenzione o modificare l'opzione di convenzionamento dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni. Il recesso e/o l'opzione di convenzionamento dovranno essere comunicati a COMIECO secondo le seguenti scadenze temporali:

- a) entro il 31 dicembre 2009 con decorrenza dal 1° aprile 2010 fino al 1° aprile 2011;
- b) entro il 31 dicembre 2010 con decorrenza dal 1° aprile 2011 fino al 1° aprile 2012;
- c) entro il 31 dicembre 2011 con decorrenza dal 1° aprile 2012 fino al 1° aprile 2013;
- d) entro il 31 dicembre 2012 con decorrenza dal 1° aprile 2013 fino al termine di scadenza del presente Allegato (31.12.2013).

I convenzionati che hanno esercitato il recesso, entro le medesime scadenze temporali, possono sottoscrivere nuovamente la convenzione comunicando l'opzione di convenzionamento prescelta.

In funzione delle esigenze di programmazione delle attività di riciclo, alla stipula della convenzione il Convenzionato comunica a COMIECO il quantitativo previsionale annuo dei conferimenti sulla base del bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato e della stagionalità dei conferimenti. Al fine di consentire il monitoraggio, l'aggiornamento e il miglioramento dei quantitativi previsionali annui COMIECO si rende disponibile ad effettuare verifiche sulla rispondenza dei conferimenti alle quantità previsionali comunicate dal convenzionato.

In considerazione del ruolo di COMIECO sussidiario al mercato e al fine di agevolare l'accesso al mercato da parte dei convenzionati, entro le scadenze temporali sopra elencate il convenzionato può comunicare a COMIECO di voler conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio. In tal caso il convenzionato assume un impegno sul quantitativo annuo gestito in convenzione, che COMIECO si impegna ad avviare a riciclo, ripartito sulla base di dodici mesi, con scostamenti mensili non superiori al 5% rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti, fermo restando il rispetto del quantitativo fisso annuo comunicato a COMIECO. Nel caso di convenzioni con bacini territoriali soggetti ad alta variabilità dei conferimenti, al fine di gestire e limitare la predetta variabilità, è fatta salva la possibilità di accordi specifici per determinare il margine di scostamento rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti.

Ai sensi del punto 2.8 dell'Accordo Quadro, la scelta dei Comuni o loro delegati di commercializzare le frazioni merceologiche simili con separazione a proprie spese delle frazioni di rifiuto di imballaggio ovvero di conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, manleva COMIECO da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle frazioni simili destinate al mercato per tutto il periodo di validità dell'opzione esercitata.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosici così come definita ai successivi artt. 5 e 6.

COMIECO riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico del materiale conferito, nonché all'avvio a riciclaggio del medesimo presso un riciclatore attraverso una o più piattaforme di riferimento che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione.

COMIECO e il Convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto, nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e delle caratteristiche di cui all'allegato 1, comunque senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato. Nel caso in cui la piattaforma fosse ubicata fuori dall'ambito provinciale o comunque oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per i conferimenti da isole minori, le parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito. Le piattaforme concordate e definite nella convenzione locale potranno essere modificate solo di comune accordo fra COMIECO ed il convenzionato; allo stesso modo, di comune accordo fra COMIECO ed il convenzionato, nella convenzione locale potranno essere aggiunte ulteriori piattaforme.

Qualora il convenzionato o il riciclatore segnali a COMIECO problematiche inerenti il funzionamento della piattaforma COMIECO, entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione, si impegna a convocare un incontro con la piattaforma, il convenzionato e/o il riciclatore.

Nel caso in cui il Convenzionato provveda, direttamente o tramite terzi, all'organizzazione e alla gestione della piattaforma, nonché nei casi di raccolta multimateriale e raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche simili (f.m.s.), le parti convengono che ai fini del corrispettivo di cui all'art. 6 le operazioni di pesatura del materiale e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di piattaforma.

Inoltre è fatto obbligo al convenzionato di garantire l'etichettatura del materiale pressato secondo le specifiche fornite dal consorzio.

Nel caso di gestione della piattaforma tramite terzi COMIECO resta estraneo ai rapporti tra il convenzionato e il soggetto terzo.

Le stesse convenzioni disciplineranno le modalità di avvio del materiale selezionato ai riciclatori individuati per il riciclaggio, che garantiranno il ritiro del materiale selezionato e pressato in balle entro 7 gg. lavorativi (sei giorni settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione la piattaforma avrà diritto ad applicare al riciclatore una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi verranno riconosciuti, oltre al corrispettivo con penalità del 20%, anche i costi di trasporto e valorizzazione.

Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare, con cadenza mensile e con modalità informatiche da definire nella convenzione tipo, i dati relativi alle quantità e modalità di raccolta, nonché alla composizione del bacino di raccolta.

Tali dati confluiranno nella banca dati di COMIECO e saranno comunicati da quest'ultimo al Comitato di coordinamento previsto al punto 8 dell'Accordo Quadro.

Il Convenzionato è reso edotto che, sui dati da esso comunicati, COMIECO effettuerà controlli incrociati, utilizzando a tal fine i dati forniti dalle piattaforme e dai riciclatori.

4. MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COMIECO ai sensi dell'art. 223, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni.

Ai soli fini della determinazione del corrispettivo le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta differenziata così composto: 65% stradale, 25% porta a porta, 10% isola ecologica. Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 220, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali.

Le parti convengono sull'opportunità di potenziare la raccolta degli imballaggi cellulosici secondo una progressione di crescita bilanciata rispetto alle tipologie di utenti serviti. In particolare, sulla base dei migliori risultati di raccolta raggiunti e della destinazione degli imballaggi immessi al consumo, si individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e selettiva di 2,8.

Ai fini applicativi, si prende come riferimento il dato quantitativo complessivo di raccolta congiunta (RC) e selettiva (RS) raggiunto al 31/12/03 dai Convenzionati.

Si possono verificare i seguenti casi:

A) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5;

B) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore o uguale a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità di RS registrata al 31/12/03, incrementata annualmente di un tasso pari all'incremento di imballaggio immesso al consumo sul mercato nazionale. Per la quantità di RS eccedente tale limite, quale incrementato annualmente, viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5. Tuttavia, i corrispettivi previsti all'art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita sulla base di analisi merceologiche effettuate d'intesa con COMIECO secondo la procedura prevista dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

Nell'ambito degli accordi territoriali di cui al punto 6 dell'Accordo Quadro, possono essere definiti accordi integrativi nelle aree di emergenza o previa valutazione di particolari modalità di attuazione del servizio di raccolta e delle tipologie di utenze servite.

Sulla base del tenore di imballaggio riscontrabile e delle utenze servite (abitazioni, uffici, piccola distribuzione e attività commerciali) si evidenziano due diverse categorie di raccolta:

- a) raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 25% in peso;
- b) raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio cellulosico: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%.

5. CORRISPETTIVI

In conformità a quanto previsto dall'art. 3.3 dell'Accordo Quadro il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico è pari a 88,06 €/t, rivalutato di anno in anno nella misura dei due terzi del tasso di inflazione medio dell'anno precedente (NIC). Per l'anno 2009 il corrispettivo è pari a 90,00 €/t.

Tale corrispettivo viene riconosciuto per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da :

- raccolta selettiva;
- raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato
- raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita pari al 25%.

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s., il riciclatore individuato con il supporto di COMIECO riconosce mensilmente per le f.m.s. il prezzo di 5 €/t. Qualora la quotazione media della tipologia di carta da macero 1.01 riportata alla riga 120 del bollettino della Camera di Commercio di Milano relativa al mese precedente il conferimento sia superiore al valore di 30 €/t, il prezzo stabilito di 5 €/t viene incrementato di un importo pari alla differenza tra il predetto valore di 30 €/t e la quotazione riportata.

Con riferimento alla raccolta delle f.m.s., la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto dai riciclatori individuati per il riciclaggio ai sensi del presente allegato, sarà a carico dei singoli Comuni.

6. STANDARD QUALITATIVI E PROCEDURA DI VERIFICA

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente allegato, COMIECO, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma secondo le procedure previste dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applica quanto previsto dalle tabelle 1 e 2 fino al 31 marzo 2010. A partire dal 1 aprile 2010 si applica quanto previsto dalle tabelle 3 e 4.

Tabella 1 (in vigore fino al 31 marzo 2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia - selettiva	f.e. \leq 2%	100%	-
2° fascia - selettiva	f.e. $>$ 2%	75% (*)	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del convenzionato. (**)
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. $>$ 10%	la raccolta passa ad essere considerata economicamente come CONGIUNTA e trattata come da Tabella 2	
Note: (*) corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) \leq 10%; (**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale.			

Tabella 2 (in vigore fino al 31 marzo 2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia - congiunta	f.e. \leq 5%	100%	-
2° fascia - congiunta	5% $<$ f.e. \leq 10%	100%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - congiunta	f.e. $>$ 10%	50%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del convenzionato (**). Con f.e. $>$ 15% la piattaforma può respingere il carico
Note: (**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale.			

Tabella 3 (in vigore dal 1 aprile 2010) – Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia - selettiva	f.e. \leq 1,5%	100 %	-
2° fascia - selettiva	1,5% $<$ f.e. \leq 4%	75%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - selettiva	f.e. $>$ 4%	50% (*)	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. $>$ 10%	La raccolta passa ad essere considerata economicamente come CONGIUNTA e trattata come da Tabella 4	
Note: (*) corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) \leq 10%; (**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale.			

Tabella 4 (in vigore dal 1 aprile 2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia - congiunta	f.e. \leq 3%	100%	-
2° fascia - congiunta	3% < f.e. \leq 6%	75%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - congiunta	6% < f.e. \leq 10%	50%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
4° fascia - congiunta	f.e. > 10%	0%	la piattaforma può respingere il carico. in caso di accettazione del carico, gli oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% sono a carico del convenzionato.(**)
Note: (**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale.			

7. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di COMIECO con cadenza trimestrale e comunque entro sei mesi dalla consegna del materiale e nei confronti dei riciclatori individuati con il supporto di COMIECO (per le f.m.s.) con cadenza mensile.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 30 giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da COMIECO, entro il predetto termine di 30 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di materiale conferiti dal Convenzionato.

8. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E ACCORDI PER LA FORMAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, COMIECO realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti e/o i gestori convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica. Tali interventi, in conformità a quanto previsto dal punto 9 dell'Accordo Quadro, saranno correlati al servizio di raccolta attivato in convenzione e finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Inoltre COMIECO e ANCI, in collaborazione con Federambiente e Fise Assoambiente, concordano sull'opportunità di promuovere intese per la formazione degli operatori della raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno idonei accordi utilizzando anche l'esperienza e la struttura formativa in capo a COMIECO.

9. MONITORAGGIO

Annualmente le Parti, nell'ambito dei comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro, si impegnano a verificare congiuntamente l'applicazione del presente allegato al fine di facilitarne l'attuazione.

10. OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI – CONAI PER I SOGGETTI CONVENZIONATI

I Soggetti convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche

- rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico.

come dettagliatamente riportato nell'allegato 2-A) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato 2-A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI CONAI, con le seguenti scadenze:

<i>periodo</i>	<i>scadenza</i>
primo trimestre	30 giugno
secondo trimestre	30 settembre
terzo trimestre	31 dicembre
quarto trimestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

11. OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI – CONAI PER COMIECO

COMIECO si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato 2-B) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

<i>periodo</i>	<i>scadenza</i>
primo trimestre	30 giugno
secondo trimestre	30 settembre
terzo trimestre	31 dicembre
quarto trimestre	31 marzo

PER ANCI

PER CONAI

PER COMIECO

ALLEGATO 1

CONVENZIONE COMIECO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SINTESI APPLICATIVA

Premessa

1. La convenzione e i diversi attori

La convenzione è lo strumento di operatività dell'Accordo Quadro ANCI CONAI e, in particolare, dell'Allegato Tecnico Carta.

La convenzione è finalizzata a disciplinare la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo del materiale raccolto in modo differenziato oltre che definire obblighi e diritti dei Convenzionati, dei riciclatori e di COMIECO.

La convenzione, sottoscritta dal Convenzionato e da COMIECO, definisce il o i bacini di raccolta e le modalità di servizio, le quantità previsionali, la o le cartiere responsabili del riciclo del materiale, la o le piattaforme presso cui il convenzionato dovrà conferire il materiale raccolto e presso cui la cartiera ritirerà il materiale lavorato. Nella convenzione viene previsto il corrispettivo che COMIECO riconosce al Convenzionato a fronte del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio reso e quello che il riciclatore (cartiera o piattaforma) riconosce al convenzionato per la cessione delle frazioni merceologiche simili (fms).

L'ambito di applicazione della convenzione è necessariamente riferito all'intero bacino di raccolta comunale, indipendentemente dalle modalità di raccolta attuate e/o dal numero dei soggetti gestori del servizio.

In caso di convenzione sovra comunale ai fini della gestione della convenzione il bacino di riferimento è costituito dai comuni appartenenti alla stessa provincia. All'interno della provincia, d'intesa con il convenzionato, possono essere individuati bacini sub provinciali in funzione delle modalità di attuazione del servizio sul territorio.

Il testo della convenzione unitamente agli allegati ed ogni successiva modifica è pubblicato nell'area riservata ai convenzionati sul sito internet di COMIECO, previa segnalazione via mail da parte di COMIECO al Convenzionato. Il Convenzionato, attraverso l'accesso all'area riservata, prende visione dei testi e delle modifiche apportate, che si intendono accettate salvo il diritto del Convenzionato di comunicare per iscritto a COMIECO eventuali osservazioni entro 7 giorni dall'invio della mail di segnalazione da parte di COMIECO.

1.1 COMIECO

Nell'ambito della convenzione COMIECO provvede a:

1. la presa in carico del materiale conferito presso una o più piattaforme di riferimento e l'avvio a riciclo del medesimo tramite uno o più riciclatori
2. il pagamento del corrispettivo al convenzionato a fronte del servizio di raccolta degli imballaggi reso
3. l'acquisizione mensile dalla piattaforma di consegna dei dati relativi alle quantità consegnate dal Convenzionato
4. la verifica, tramite società terze incaricate, della conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dall'Allegato Tecnico ANCI- COMIECO e dal Documento Audit e Qualità, attraverso analisi merceologiche programmate secondo quanto stabilito nella convenzione.

5. l'aggiornamento della banca dati in merito alla composizione del bacino di raccolta e ad ogni altra variazione della convenzione
6. attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica da programmare con il Convenzionato in funzione di obiettivi quali-quantitativi definiti.

1.2 Il Convenzionato

Il convenzionato è il soggetto che ha stipulato la convenzione.

La convenzione può essere stipulata dai Comuni, dai Consorzi di Comuni, dagli ATO, dalle società d'Ambito ovvero dai Gestori – che abbiano ricevuto esplicita delega dal Comune. Presupposti per la stipula della convenzione sono la capacità effettiva di fare fronte agli impegni previsti dalla convenzione stessa (es. garanzia del servizio, conferimento alla piattaforma individuate, gestione frazioni estranee superiori alle specifiche...) e la disponibilità del materiale raccolto.

La delega è legata all'affidamento del servizio ed è concessa per periodi di norma non inferiori all'anno; in caso di nuova delega il comune provvede alla revoca della delega precedente che decade. La delega deve essere inviata a COMIECO utilizzando la modulistica tipo disponibile sul sito www.comieco.org

Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a COMIECO per tutti gli obblighi previsti in convenzione.

Una volta sottoscritta la convenzione il convenzionato si impegna:

1. a svolgere con la massima diligenza le attività di propria competenza
2. a promuovere, direttamente o indirettamente forme di controllo ed intervento al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta
3. a riconoscere alla piattaforma gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sulla base delle risultanze delle analisi di cui al Documento Audit e Qualità secondo accordi definiti a livello locale. In particolare:
 - a) incarico alla piattaforma a titolo oneroso dello smaltimento delle frazioni estranee sulla base di una tariffa predeterminata;
 - b) incarico alla piattaforma a titolo oneroso sulla base di una tariffa predeterminata delle operazioni di condizionamento e stoccaggio delle frazioni estranee per il ritiro da parte del Convenzionato
 - c) incarico alla piattaforma a titolo oneroso sulla base di una tariffa predeterminata del condizionamento e trasporto delle frazioni estranee presso un impianto di smaltimento indicato dal Convenzionato che provvede a proprie spese;
4. nel caso di conferimento parziale della raccolta, a comunicare a COMIECO, la ripartizione mensile del quantitativo annuo da gestire in convenzione.
5. a comunicare, entro il mese, eventuali modifiche alle modalità di raccolta, nonché alla composizione del bacino di raccolta;
6. a concordare con COMIECO preliminarmente a qualsiasi variazione, la modifica anche parziale della piattaforma di conferimento;

Il convenzionato si obbliga ad utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risulti:

1. la tipologia di raccolta con indicazione del codice CER e dei quantitativi;
2. il comune di provenienza del rifiuto oggetto della raccolta differenziata svolta in regime di privata

3. la data del conferimento
4. il nome ed indirizzo della piattaforma di conferimento

1.3 Il riciclatore

Nel percorso della convenzione il riciclatore è il soggetto che avvia a riciclo gli imballaggi e, qualora affidate a COMIECO, le frazioni merceologiche similari da raccolta differenziata effettuata – direttamente o indirettamente – dai Comuni.

I riciclatori, in sintesi, si occupano:

1. di prendere in consegna ed avviare a riciclo la raccolta differenziata direttamente o tramite una piattaforma (recuperatori),
2. di provvedere direttamente o tramite la piattaforma al pagamento delle fms, fornendo le opportune garanzie qualora richiesto dal Convenzionato.
3. di remunerare la piattaforma per i servizi resi sulla base di un apposito contratto.

1.4 La piattaforma

La piattaforma è il luogo presso cui viene conferito il materiale cellulosico una volta raccolto dal soggetto convenzionato. La piattaforma di conferimento è concordata tra COMIECO e il Convenzionato, sulla base dei criteri previsti dall'Accordo Quadro e dall'Allegato tecnico, e opera per conto e sotto la responsabilità della cartiera destinataria del materiale.

La piattaforma provvede inoltre a:

1. controllare la conformità del documento di trasporto al materiale conferito,
2. verificare che il conferimento avvenga in forza della convenzione COMIECO
3. comunicare mensilmente (entro il 15 del mese successivo) a COMIECO, alla cartiera e al Convenzionato i dati relativi alle quantità di materiale cellulosico nel punto di misurazione definito in convenzione ;
4. pagare le fms al convenzionato (v.1.3)

In particolare le piattaforme devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

- autorizzazioni e applicazioni delle norme vigenti con particolare riferimento alle autorizzazioni R3 e R13 di cui all'All. E al D.Lgs 152/2006
- accessibilità e localizzazione rispetto al bacino di raccolta
- pesatura con bilico certificato
- dotazione di attrezzature tecniche (pressa, mezzi per la movimentazione interna, impianto di selezione)
- adeguata capacità di stoccaggio
- gestione e comunicazione dati
- polizza di assicurazione sugli incendi a garanzia del materiale conferito in convenzione

Costituisce elemento preferenziale il possesso di certificazione ai sensi delle norme ISO 9001 e 14001 e registrazione EMAS.

Ogni e qualsiasi modifica alle piattaforme concordate, così come l'inserimento di altre piattaforme, deve essere concordata prima della modifica dai sottoscrittori la convenzione.

Il rapporto RC/RS

2.1 rapporto RC/RS e periodo di riferimento per il calcolo

L'ATC individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e raccolta selettiva pari a:

$$RC/RS > 2,8$$

Per ogni bacino individuato dalla convenzione viene calcolato il rapporto RC/RS, prendendo come riferimento le quantità di raccolta differenziata conferite: si presentano pertanto bacini in convenzione con rapporto $RC/RS > 2,8$ e bacini in convenzione con rapporto $RC/RS \leq 2,8$.

Caso $RC/RS > 2,8$

In questo primo caso, per ogni ton di raccolta selettiva, COMIECO riconoscerà al convenzionato, il corrispettivo previsto per quel determinato bacino,.

Caso $RC/RS \leq 2,8$

In questo secondo caso, per ogni ton di raccolta selettiva, COMIECO riconoscerà al convenzionato, un corrispettivo pari al 33% di quello previsto per quel determinato bacino (v. anche 2.2)

Calcolo del rapporto:

Nel caso di cambio di soglia del rapporto calcolato sulla base dei dati relativi al I semestre (rapporto progressivo alla fine del semestre) COMIECO provvede a comunicare al convenzionato il nuovo rapporto che viene utilizzato per il pagamento delle fatture, con eventuale conguaglio calcolato con le quantità a consuntivo di ciascun anno.

Nel caso di convenzionamento con l'opzione 1 il rapporto RC/RS viene calcolato considerando la quantità di raccolta congiunta a monte dell'attività di selezione. La quantità di imballaggio derivante dalla selezione della congiunta non viene sommata alla quantità di raccolta selettiva.

Nel caso di conferimento parziale della raccolta sia congiunta che selettiva, il calcolo viene effettuato sulla base delle quantità complessive di raccolta effettuata e comunicata dal convenzionato

Con riferimento ai sub bacini derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del Documento Audit e Qualità il calcolo del rapporto RC/RS viene effettuato sommandone le quantità.

2.2 Calcolo della raccolta selettiva “ammessa”

Qualora ricorrano le condizioni per la riduzione al 33% del corrispettivo della raccolta selettiva, sono fatte salve la quantità di raccolta selettiva ammessa relativa all'anno 2008. Tale quantità viene incrementata di un tasso di crescita pari all'incremento di imballaggio immesso al consumo su mercato nazionale (alla quale viene riconosciuto il corrispettivo pieno previsto).

Nel caso di primo convenzionamento, successivo al 31/12/08, il quantitativo di raccolta selettiva ammessa è pari a zero, fatta salva la facoltà del convenzionato di dimostrare tramite evidenze (mud, registro di carico e scarico, fatture) la quantità di raccolta selettiva di imballaggi cellulosici al 31/12/03 (v. anche successivo 2.3).

Nel caso in cui un comune/bacino, già convenzionato al 31/12/08, subentri in una diversa convenzione la quantità di raccolta selettiva ammessa verrà computata nella nuova convenzione e annullata nella precedente. A tal fine il subentrante è tenuto a fornire evidenza delle quantità di

pertinenza al 31/12/08; in mancanza, si utilizza il dato medio pro-capite della convenzione di provenienza.

Convenzionato X RC/RS > 2,8 costante

TON	I trim.	II trim.	I sem.	III trim.	IV trim	Totale
RC	150	150	300	150	150	600
RS	50	50	100	62	51	213
RC progressiva			300	450	600	600
RS progressiva			100	162	213	213
RC/RS progressivo	> 2,8 anno precedente	> 2,8 anno precedente	3,00	2,78	2,82	2,82
RS ammessa	106	106	106	106	106	106
Corrispettivo RS 100%	50	50	100	62	51	213
Corrispettivo RS 33%						0
Conguaglio						0

Convenzionato Y RC/RS cambio soglia nel corso dell'anno

TON	I trim.	II trim.	I sem.	III trim.	IV trim	Totale
RC	150	150	300	150	150	600
RS	50	60	110	55	60	225
RC progressiva			300	450	600	600
RS progressiva			110	165	225	225
RC/RS progressivo	> 2,8 anno precedente	> 2,8 anno precedente	2,73	2,73	2,67	2,67
RS ammessa	106	106	106	106	106	106
Corrispettivo RS 100%	50	60	110	0	0	106
Corrispettivo RS 33%			0	55	60	119
Conguaglio						4

2.3 Dati e tempistica per la dimostrazione della diminuzione del rifiuto cellulosico nel RU indifferenziato

Nel caso in cui il rapporto RC/RS sia $\leq 2,8$, il convenzionato può dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussiste una corrispondente diminuzione di imballaggio cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. In tal caso il corrispettivo per la raccolta selettiva viene riconosciuto per intero. Tale dimostrazione consente altresì la definizione della quantità di raccolta selettiva ammessa nel caso di convenzionamento successivo al 31/12/08.

La dimostrazione dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno da parte di COMIECO del rapporto RC/RS di fine anno e prevede che il convenzionato renda disponibili le seguenti evidenze a livello di ciascun bacino come definito nella convenzione:

1. serie storica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili) della quantità a consuntivo di RU indifferenziato prodotto dal convenzionato. Tale dato deve essere desunto da comunicazioni ufficiali.

2. analisi merceologica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili) di RU indifferenziato con indicazione della percentuale di materiale cellulosico distinto tra fms e imballaggio con indicazione del tenore di cartone. L'analisi dovrà essere effettuata secondo la procedura del documento Audit e Qualità di cui al successivo art.8.

Ad integrazione potranno essere forniti:

1. serie storica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili) delle quantità a consuntivo di raccolta differenziata con distinzione per materiale raccolto (carta, vetro, plastica, metalli altro..)
2. descrizione dei circuiti aggiuntivi ovvero potenziati di raccolta selettiva attivati con relative quantità raccolte (ad es. isole ecologiche, porta a porta distribuzione tradizionale...)

Esempio

DATI						Analisi merceologica RU		Frazione cellulosica in RU	
Anno	RU	RD tot	RD Cellulosica totale	congiunta	selettiva	Carta %	Cartone %	Carta ton	Cartone ton
1	7.761	3.186	935	483	452	11,2	9,4	869	730
2	6.167	7.704	1.345	701	644	8,3	6,2	512	382

La diminuzione dell'imballaggio (evidenziato nel caso specifico dalla frazione "cartone") negli ru è capiente rispetto all'incremento di raccolta selettiva.

	RU	RD Selettiva	% cartone in RU	Ton cartone in RU
2 – 1	- 1.594	192	- 3,2	- 347

3. Fatturazione on line:

Nel caso di fatturazione on line il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di COMIECO con cadenza mensile, e comunque entro sei mesi dalla consegna del materiale, utilizzando il sito web COMIECO – area riservata/convenzioni – cosiddetta "fatturazione web", con pagamento a 60 giorni data fattura fine mese.

4. Campagne di comunicazione e accordi per la formazione

L'attività di comunicazione deve essere subordinata alla presenza di servizi di raccolta differenziata di provata affidabilità o ampia potenzialità ed essere definita di comune accordo tra le parti sulla base di criteri di efficacia ed efficienza dell'azione di comunicazione rispetto al panorama nazionale e regionale.

Resta inteso che si considerano attività di comunicazione locale (ai sensi dell'art. 8 Accordo Quadro ANCI-CONAI e finanziate con almeno il 35 % del budget di comunicazione COMIECO) le azioni sul territorio proposte da COMIECO per iscritto ai Comuni o gestori convenzionati per le quali alternativamente siano stati :

- prodotti materiali di comunicazione ad hoc con presenza del logo del Comune;
- i Comuni abbiano emesso qualsiasi provvedimento amministrativo funzionale alla realizzazione dell'evento;
- accettati (anche con comportamento di silenzio assenso) i regolamenti delle manifestazioni proposte dal Consorzio.

5. Appendice Chi contattare in COMIECO

Per la gestione della convenzione:

Area Riciclo e Recupero

e-mail: info@comieco.org

Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna: Telefono uffici di Milano: 02 550241 Fax uffici di Milano: 02 54050222

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Sardegna: Telefono uffici di Roma: 06 6810301 Fax uffici di Roma: 06 68392021

Campania, Calabria, Molise, Basilicata, Puglia Sicilia Telefono ufficio Sud (Ellegi Service Srl): 089 566836 Fax ufficio Sud(Ellegi Service Srl): 089 568240

COMIECO si è dotato inoltre di una rete di referenti in tutta Italia: contattate i nostri uffici per sapere qual è il vostro consulente territoriale.

Per fatturazione:

Area Amministrativa

e-mail: info@comieco.org

Telefono uffici di Milano: 02 550241

Fax uffici di Milano: 02 54050218

ALLEGATO 2-A “Dati convenzionati”

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale
SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione
Numero iscrizione REA
Provincia
Comune
Via
N. civico C.A.P. num telefonico / Totale addetti unità locale

SEDE LEGALE (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)

Provincia Cod provincia ...
Comune
Via
N. civico C.A.P. num telefonico /

REFERENTE

Ruolo Referente
Nome Cognome
Provincia Cod provincia ...
Comune
Via N. civico C.A.P.
num telefonico / Cell Fax / Email

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (€)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

NOTE:

- la “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune / Comuni delegante /i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune;
- le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc).

ALLEGATO 2-B – Dati COMIECO

Convenzionato	Elenco comuni serviti	Rifiuti di imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (€*1000)
.....	<div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div>
.....	<div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div>